

Prot. n. 80

Spett.le

Ministero Infrastrutture e Trasporti

Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

c.a. **Ing. Filippo Orlando** (Direttore Generale)

c.a. **Ing. Salvatore Fiore** (R.U.P.)

Catania, 2 aprile 2013

Oggetto: bando di gara per "lavori di manutenzione infrastrutture ferroviarie della Ferrovia Circumetnea". Termine presentazione offerte e gara: 17 maggio e 21 maggio 2013. Importo complessivo appalto: € 3.203.678,95

Con riferimento al bando in oggetto, ci permettiamo di rilevare alcune anomalie ivi contenute, che di seguito si rappresentano.

- 1) **Clausola II.2.1:** risultano assenti gli importi delle singole lavorazioni di cui si compone l'opera (OG3 e OS9) necessari – come prescritto dall'art. 108 DPR n. 207/'10 – ai fini della qualificazione delle imprese partecipanti.
Altresì, nella stessa clausola, è prescritta la non subappaltabilità della categoria scorporabile OS9. Tale prescrizione è errata, poiché contraria alle norme vigenti in materia; invero, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 163/06 comma 11, esclusivamente per le categorie indicate nel Regolamento (il cui importo supera il 15% dell'importo dell'appalto) è consentito il subappalto nel limite massimo indicato nell'art. 118 c. 2 (30%), e quindi in ogni caso non è interamente vietato. Tra le suddette categorie del Regolamento (art. 107 DPR n. 207/'10), non è ricompresa la cat. OS9.
Pertanto, tale categoria – pur essendo a "qualificazione obbligatoria" e anche se dovesse superare il 15% dell'importo complessivo dell'appalto – è interamente subappaltabile;
- 2) **Clausola III.2.2:** ai fini della partecipazione della gara in oggetto, sono richieste per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria "idonee referenze bancarie di almeno due istituti bancari...". Tale prescrizione è *contra legem*, in quanto la dimostrazione dei suddetti requisiti (e di quelli di capacità tecnica-organizzativa), sono comprovati dal possesso di idonea attestazione SOA che, come recita l'art. 60 c. 3 DPR n. 207/'10, è condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici. Pertanto, non possono essere richiesti ulteriori requisiti rispetto al possesso dell'attestazione SOA (comma 4 art. 60);
- 3) **Pag. 8 punto 3 c) disciplinare (supplente):** è indicata la facoltà dell'ente appaltante, nei casi ivi indicati, di interpellare altri concorrenti. Si rammenta, però,

che alla luce del comma 2 art. 140 D.lgs. n. 163/06, l'affidamento all'impresa supplente avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di lavori pubblici, **si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie**, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola